

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'Agenzia obbliga a conservare i prospetti complessi dell'RW

di Pietro Vitale

Come riportato in precedenti interventi, l'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 aveva **ammesso una più facile modalità di compilazione dell'RW**.

La **circolare n. 12/E/2016** ha confermato la compilazione semplificata dell'RW in relazione sia al **dossier** titoli estero sia ai **conti correnti** esteri, ma obbliga a conservare il difficoltoso **prospetto** richiesto dalla circolare n. 38/E/2013 con buona pace della sperata semplificazione.

Più in particolare:

1. se l'attività finanziaria detenuta all'estero è riferibile alla detenzione di conti correnti (o libretti di risparmio) il criterio di compilazione è quello del **valore medio di detenzione**;
2. se l'attività finanziaria detenuta all'estero è riferibile alla detenzione di altre attività finanziarie il criterio di compilazione è quello del **valore al termine del periodo di imposta o del periodo di detenzione**.

In relazione a tale secondo punto, vengono riportati due esempi di **relazioni finanziarie**; la prima consiste nel possesso di un solo titolo mai venduto e che si è **rivalutato**. In tale ipotesi l'RW dovrebbe essere così compilato (si aggiungono anche delle colonne che espongono il calcolo a regime della sanzione per omessa compilazione dell'RW ex articolo 5 D.L. 167/1990):

Colonna 7 (valore iniziale)	Colonna 8 (valore finale)	Colonna 10 (giorni)	Valore finale medio ponderato per i giorni di possesso	Sanzione ponderata ai giorni x RW 3%
1.000.000	1.100.000	365	1.100.000	33.000

Nel secondo esempio di relazione finanziaria si suppone invece che lo stesso capitale è oggetto di **disinvestimento** e **reinvestimento** in un singolo titolo alla fine di ciascun mese il che porta alla compilazione del quadro RW in tale modo (si aggiungono anche delle colonne che espongono il calcolo della sanzione per omessa compilazione dell'RW ex articolo 5 D.L. 167/1990):

	Colonna 7	Colonna 8	Colonna 10	Valore finale medio ponderato per i	Sanzione ponderata ai

(valore iniziale)	(valore finale)	(giorni)	giorni di possesso	giorni x RW 3%
1.000.000	1.015.323	31	86.233	2.587
1.015.323	1.030.647	28	79.063	2.372
1.030.647	1.045.970	31	88.836	2.665
1.045.970	1.061.293	30	87.230	2.617
1.061.293	1.076.616	31	91.439	2.743
1.076.616	1.091.940	30	89.748	2.692
1.091.940	1.107.263	31	94.042	2.821
1.107.263	1.122.586	31	95.343	2.860
1.122.586	1.137.909	30	93.527	2.806
1.137.909	1.153.233	31	97.946	2.938
1.153.233	1.168.556	30	96.046	2.881
1.168.556	1.183.879	31	100.549	3.016
Totali	13.011.336	13.195.215	365	1.100.000
				33.000

Come si può notare la sanzione del secondo esempio **coincide** con quella del primo esempio; pertanto, nel caso di **una relazione finanziaria** si può riportare solo il valore iniziale (1.000.000) e il valore finale (1.100.000) nel loro complesso **senza dettagliare le movimentazioni**. Queste ultime dovranno sempre poter essere **ricostruite** con **apposito prospetto** redatto secondo i complessi (in quanto occorre esporre ed analizzare le singole variazioni della relazione) criteri di valorizzazione indicati nella circolare n. 38/E/2013 **da esibire dietro richiesta** dell'Amministrazione finanziaria.

Viene confermato anche l'utilizzo del **codice 14** ossia “*Altre attività estere di natura finanziaria*”.

Questa compilazione semplificata (con riporto del solo valore iniziale e finale) **non è invece ammessa nell'ipotesi in cui la relazione finanziaria si sia incrementata per effetto di apporti di capitale o apporto di titoli** (od anche prelievi di capitali o titoli); in tale caso **ad ogni iniezione dovrà corrispondere un nuovo rigo** del quadro RW riportante come valore finale quello immediatamente antecedente l'apporto. Si potrebbe ritenere che i conti correnti e i depositi facenti parte di una unica relazione finanziaria **non dovrebbero essere oggetto di separata indicazione**, ma inglobati nella medesima relazione finanziaria. Ciò però ha dei riflessi non di poco conto, in quanto porterebbe ad assoggettare i conti correnti **all'IVAFE del due per mille anziché ad imposta fissa di € 34,20**.

È evidente dai due esempi che la compilazione di un solo rigo in caso di **dossier titoli** (che non ha subito apporti) porta allo stesso ammontare di sanzione (ma porterebbe anche allo stesso ammontare di IVAFE); pertanto, in entrambi i casi **l'indicazione del solo valore iniziale e finale** (senza le movimentazioni effetto delle vendite e riacquisti ripetute) **non ha alcun impatto**.

Viceversa **per i conti correnti e i libretti di risparmio** viene sempre ammessa l'indicazione del **valore medio di giacenza** ponderato per i giorni di possesso.